

nistrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 880,900, rimane disponibile la somma di L. 119,100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* iscritto al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908, è autorizzata una 19^a prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000), da iscriversi ad un nuovo capitolo col n. 61-*bis* e con la denominazione: « Spese per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra », nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 14 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 24 agosto 1862, n. 788;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le monete d'argento dello Stato portano nel diritto la Nostra effigie rivolta a destra, racchiusa in un cerchio interno ornato di foglie, e tra questo e il bordo esterno, la leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia », in carattere lapidario romano; a sinistra, presso il cerchio interno, è riportato il nome dell'autore del modello. Il rovescio reca una rappresentazione simbolica dell'Italia, che tiene un ramo d'ulivo nella destra ed

uno scudo nella sinistra, ed è portata sopra una quadriga, recante nel *drappellone* il motto « FERT ».

L'anno di coniazione è riportato nello spazio libero a sinistra, sotto i cavalli; l'indicazione del valore in basso, tra due nodi di amore, dei quali quello a sinistra reca al disopra l'iniziale R per la Zecca, e quello a destra la stella d'Italia.

Il contorno reca il motto « FERT » alternato con la stella d'Italia e col nodo d'amore.

Art. 2.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo, e ai disegni annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 15 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 dicembre 1899 per il riconoscimento della campagna del 1867 nell'Agro romano, n. 431;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1900, n. 3, che autorizza a fregiarsi della medaglia commemorativa italiana gli aventi diritto al computo della campagna suddetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. dott. Luigi Cavalli, senatore del Regno, è nominato membro della Commissione per il riconoscimento dei titoli al computo della campagna del 1867 nell'Agro romano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.